

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

TRA

Alma Mater Studiorum Università di Bologna con sede legale a Bologna (Italia), in Via Zamboni 33, C.F. 80007010376, P. IVA 01131710376, attraverso il Dipartimento di Fisica e Astronomia “Augusto Righi” con sede a Bologna, in Viale Berti Pichat 6/2, rappresentato dal Direttore di Dipartimento Prof. Andrea Cimatti, (nel seguito denominata “DIFA”)

E

La Fondazione ParSec – Parco delle Scienze e della Cultura con sede legale in Prato, Via di Galceti 74 C.F. n. 92041050482 - P.IVA 01752520971, in persona del Direttore dott. Marco Morelli (nel seguito denominata “PARSEC”)

nel seguito denominate singolarmente “Parte” e congiuntamente “Parti”

PREMESSO CHE:

- L’Università è un’istituzione pubblica, centro primario di didattica e ricerca, che ha come proprio compito quello di elaborare e trasmettere le conoscenze scientifiche, promuovendo ed attuando modelli di collaborazione su didattica e ricerca con soggetti pubblici e privati in settori scientifici altamente innovativi, per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali ed in attuazione dello Statuto approvato con Decreto Rettorale n.1203 del 13.12.2011;
- Il DIFA-Alma Mater Studiorum – Università di Bologna è una struttura organizzativa dell’Ateneo per lo svolgimento di funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività didattiche e formative;
- PARSEC è una fondazione privata a partecipazione totalmente pubblica che si occupa di **ricerca scientifica e monitoraggi nel campo della Geofisica, sismologia e geologia applicata**;
- le Parti riconoscono che lo sviluppo della ricerca nel settore della geofisica e della sismologia costituisce un’opportunità di elevato interesse strategico e valore scientifico, e intendono consolidare la collaborazione nel suddetto settore;

- le Parti intendono, attraverso il presente Accordo Quadro, ampliare la conoscenza delle opportunità di collaborazione nel settore menzionato alla precedente premessa e in tutti gli eventuali altri settori di reciproco interesse;

- la Giunta del DIFA ha autorizzato la stipula dell'Accordo tra il Dipartimento e ParSec, con delibera del 06/07/2022;

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse e l'allegato formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente Accordo, i termini successivamente indicati, ove riportati con lettera iniziale maiuscola, avranno il seguente significato, con la precisazione che i termini definiti al singolare devono intendersi come riferiti anche al plurale e viceversa:

- “Accordo”: il presente Accordo Quadro di collaborazione;
- “Contratti Attuativi”: gli accordi e i contratti stipulati in attuazione e per le finalità del presente Accordo per lo svolgimento di specifiche attività;
- “Background”: opere dell'ingegno e altri materiali oggetto di protezione ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, segreti commerciali e industriali, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto o proteggibile ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale oggetto di protezione ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, dei cui diritti una Parte sia titolare o contitolare prima dell'avvio delle attività di collaborazione oggetto dei Contratti Attuativi;
- “Sideground”: opere dell'ingegno e altri materiali oggetto di protezione ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, segreti commerciali e industriali, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto o proteggibile ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene

immateriale oggetto di protezione ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, se realizzati o comunque conseguiti da una Parte durante il periodo di efficacia di un Contratto Attuativo ma non in esecuzione dello stesso, e ciò anche se rientranti nel medesimo settore tecnico o scientifico oggetto del Contratto Attuativo medesimo;

- “Foreground”: opere dell’ingegno e altri materiali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, segreti commerciali e industriali, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, realizzati o comunque conseguiti in occasione dell’attuazione del rapporto oggetto di un Contratto Attuativo e in ragione di esso;
- “Informazioni Riservate”: qualunque informazione, dato o conoscenza di natura tecnico-scientifica, commerciale o finanziaria, che abbiano valore economico in quanto riservati, in qualsiasi forma espressi e/o su qualsiasi supporto memorizzati, che siano stati comunicati da una Parte all’altra nell’ambito del rapporto oggetto del presente Accordo o di un Contratto Attuativo e in ragione di essi, anche quando non specificamente e visibilmente qualificati come “riservati” o “segreti”.

Art. 3 – Oggetto e Finalità

Il presente Accordo definisce le modalità di collaborazione tra le Parti, che potranno svilupparsi in ambito di ricerca, sviluppo e innovazione, anche mediante la stipula di Accordi Attuativi.

Tali collaborazioni potranno svolgersi nelle forme indicate di seguito a titolo esemplificativo, non vincolante e non esaustivo:

- a. supporto all’attività didattica e di ricerca del DIFA nell’ambito di esperienze mirate all’acquisizione ed elaborazione di dati sismici e geofisici fornendo anche attrezzature per la realizzazione di esperimenti mirati alla valutazione e comprensione degli effetti ambientali sulla strumentazione sismica;
- b. partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali;

- c. attività di ricerca e di consulenza tecnico-scientifica focalizzate su specifici temi finanziate da ParSec;
- d. assegni di ricerca, borse di Dottorato e borse di studio per lo svolgimento di attività di ricerca in settori di interesse dell'ParSec finanziati dall'ParSec stessa;
- e. creazione e accesso condiviso ad infrastrutture di ricerca e laboratori comuni;
- f. promozione di attività di divulgazione dei risultati della ricerca;
- g. organizzazione, eventualmente anche in collaborazione con soggetti terzi, di eventi di approfondimento su trend tecnologici e temi di interesse.

Le Parti potranno inoltre collaborare per lo sviluppo di specifiche attività in ambito didattico (es. tesi e tirocini), di formazione rivolta ai dipendenti dell'ParSec, orientamento al lavoro, imprenditorialità, internazionalizzazione, cooperazione allo sviluppo, sostenibilità, cultura, sport e innovazione sociale.

Art. 4 - Referenti delle Parti

Il DIFA designa quale proprio responsabile/referente la prof.ssa Silvia Castellaro.

ParSec designa quale proprio responsabile/referente il Dott. Andrea Fiaschi.

L'eventuale sostituzione dei responsabili delle Parti deve essere comunicata per iscritto.

Art. 5 Contratti Attuativi

Per la realizzazione delle finalità oggetto del presente Accordo le Parti potranno procedere alla stipula di specifici accordi o contratti (di seguito indicati come "Contratti Attuativi") in cui saranno disciplinati tutti gli aspetti necessari per lo svolgimento delle attività di collaborazione di cui all'Art. 3.

Tali Contratti Attuativi dovranno essere redatti nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Università in materia, dovranno contenere espresso riferimento al presente Accordo, ed essere approvati e sottoscritti dagli organi competenti per ciascuna Parte.

Fermo restando quanto già indicato nel presente Accordo, i Contratti Attuativi dovranno disciplinare ciascuna attività di collaborazione, caso per caso, includendo tutte le disposizioni necessarie a

definire le modalità specifiche della collaborazione tra le Parti, nel rispetto della normativa vigente, indicando, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- gli obiettivi da conseguire;
- le specifiche attività da espletare;
- la durata;
- i termini di avanzamento e le condizioni di esecuzione del progetto di collaborazione
- i referenti delle Parti interessate;
- i termini e le modalità di utilizzo di strutture, attrezzature e mezzi messi a disposizione dalle Parti per lo svolgimento delle attività di comune interesse;
- le risorse finanziarie necessarie;
- il personale coinvolto nelle attività;
- gli aspetti rilevanti in tema di assicurazione, prevenzione e sicurezza, per quanto non già espressamente indicato all'art. 9 del presente Accordo.

Le parti concordano di condividere i modelli dei più frequenti Contratti Attuativi nonché eventuali aggiornamenti.

Art. 6 Durata, rinnovo e recesso

Il presente Accordo è valido ed efficace a far data dalla sua sottoscrizione ad opera delle Parti per una durata pari a 3 anni, e potrà essere rinnovato per iscritto, mediante comunicazione inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) tra le Parti prima della scadenza, per ulteriori 3 anni.

L'opzione di rinnovo potrà essere esercitata anche disgiuntamente per ogni singolo anno.

Le disposizioni del presente Accordo si intendono applicabili ai Contratti Attuativi stipulati nel corso di vigenza dello stesso, anche se con scadenza successiva.

Ciascuna Parte avrà il diritto di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento con un preavviso di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi da comunicare per iscritto tramite posta elettronica certificata (PEC) all'altra Parte. Il recesso sarà efficace allo scadere del periodo del preavviso, a decorrere dalla data in cui la comunicazione di recesso sia stata ricevuta.

Lo scioglimento del presente Accordo non produce effetti automatici sui rapporti in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi Contratti Attuativi. Conseguentemente le attività in corso di esecuzione alla data del recesso saranno portate a

conclusione, salvo quanto eventualmente disposto nei singoli Contratti Attuativi.

Art. 7 - Disposizioni finanziarie

Il presente Accordo non comporta oneri finanziari. Su richiesta delle Parti potranno essere rimborsate le spese di missione o trasferta secondo i rispettivi Regolamenti, ai referenti scientifici dell'Accordo e al personale indicato nell'Allegato 1. Ulteriori disposizioni potranno essere previste in sede di Contratto Attuativo.

Art. 8 - Luogo di esecuzione delle attività

Le attività oggetto del presente Accordo potranno essere svolte nei locali, laboratori e uffici detenuti dalle Parti e/o presso le diverse sedi che saranno concordate tra le Parti. Allo scopo di favorire lo svolgimento delle attività e il raggiungimento degli specifici obiettivi del presente Accordo, le Parti si impegnano, nel rispetto delle regolamentazioni esistenti e del "Regolamento di accesso al DIFA", a concedere l'accesso reciproco ai rispettivi locali, laboratori e uffici, nonché l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie, al personale impegnato nelle suddette attività.

Art. 9 – Assicurazioni, prevenzione e sicurezza

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa obbligatoria ed alla sorveglianza medica del proprio personale che verrà chiamato a frequentare i luoghi di esecuzione delle attività previste dal presente Accordo.

Ciascuna parte si obbliga inoltre a stipulare, con onere a proprio carico, con primario assicuratore e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente Accordo, un'adeguata polizza assicurativa a copertura della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi, intendendosi compresa tra questi l'altra Parte partecipante all'accordo, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, attraverso proprio personale dipendente o a qualunque titolo incaricato, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

La suddetta polizza dovrà prevedere un massimale unico minimo di Euro 2.500.000,00 per sinistro e per persona e comprendere anche la garanzia di Responsabilità civile verso i prestatori d'opera

(RCO) per un massimale minimo di Euro 2.500.000,00 per sinistro e di Euro 1.000.000,00 per persona.

Detta Polizza non dovrà necessariamente essere stipulata *ex novo*, essendo sufficiente che ciascuna parte detenga una propria polizza a copertura dei rischi di danni a terzi (RCT) che dovrà contenere, oltre a quanto stabilito dalla normativa corrente in materia e a quant'altro previsto nel presente Accordo, chiare e specifiche clausole con le quali siano previsti i massimali e le clausole richieste al precedente capo del presente articolo.

L'eventuale inesistenza o inoperatività delle coperture assicurative non esonera le parti dalle responsabilità di qualunque genere su di esse incombenti, né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative.

Ciascuna Parte potrà richiedere all'altra Parte di dimostrare il possesso delle predette Polizze, in qualsiasi momento nel corso di validità del presente Accordo.

Il personale di ciascuna Parte, o altro da esso delegato, che si rechi presso l'altra Parte per assistere e/o collaborare alle attività relative al presente Accordo, è tenuto prima dell'accesso ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione e protezione e salute, e uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nei laboratori e locali della Parte ospitante, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

Ciascuna Parte provvederà autonomamente per proprie infrastrutture e locali, eventualmente messi a disposizione per l'esecuzione delle attività, alle necessarie coperture assicurative secondo i rispettivi regolamenti interni. I singoli Contratti Attuativi, nell'individuare tali spazi, disciplineranno nello specifico modalità, termini e condizioni di tali concessioni, nonché l'eventuale rimborso dei costi di gestione in conformità alle regolamentazioni interne del soggetto ospitante.

In relazione alle eventuali attività di docenza espletate da personale di ParSec, nel caso in cui queste siano oggetto di specifici contratti stipulati con l'Università, gli oneri assicurativi sopra indicati saranno a carico dell'Università; nel caso in cui tali attività di docenza non costituiscano oggetto di specifici contratti stipulati con l'Università, gli oneri assicurativi sopra indicati saranno a carico di ParSec.

Art. 10 - Diritti di Proprietà Intellettuale

Ciascuna Parte è titolare dei Diritti di Proprietà Intellettuale e Industriale relativi al proprio Background e al proprio Sideground. Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che niente di quanto previsto nel presente Accordo deve considerarsi in modo diretto o indiretto come implicante la cessione di alcun diritto in relazione al proprio Background e al proprio Sideground.

Fermo restando quanto disposto al paragrafo precedente, le Parti si riconoscono reciprocamente, a titolo gratuito, il diritto non esclusivo di utilizzazione dei rispettivi Background nell'ambito del rapporto oggetto del presente Accordo e in ragione della sua esecuzione e, comunque, non oltre la sua durata, con espresso divieto di sublicenziare o trasferire a qualunque titolo tale diritto a soggetti terzi. Al contrario, il Sideground di ciascuna Parte non potrà essere utilizzato dall'altra Parte senza espressa autorizzazione scritta del titolare.

I Contratti Attuativi potranno eventualmente derogare al presente articolo.

Art. 11 - Pubblicazioni scientifiche e presentazione dei risultati

Ciascuna Parte ha il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati delle attività oggetto dei singoli Contratti Attuativi stipulati in esecuzione del presente Accordo, previa trasmissione in via riservata all'altra Parte della bozza della pubblicazione e/o della presentazione, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi prima dell'invio della stessa a soggetti terzi.

Ciascuna delle Parti avrà facoltà:

(a) di comunicare per iscritto, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della bozza, quali Informazioni Riservate debbano essere rese inaccessibili ai terzi; ovvero

(b) di richiedere per iscritto, entro 20 (giorni) giorni dal ricevimento della bozza, che la pubblicazione e/o la presentazione venga differita per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni al fine di consentire il deposito di eventuali domande dirette ad ottenere un titolo di proprietà intellettuale, ove la Parte medesima ne abbia diritto ai sensi del presente Accordo o della legge.

Ove l'altra Parte ometta di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, la Parte potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, all'invio a terzi della bozza della pubblicazione e/o presentazione.

In ogni caso, ciascuna Parte si impegna a dichiarare all'interno delle eventuali pubblicazioni o

presentazioni che i risultati sono stati realizzati nell'ambito del presente Accordo.

Art. 12 - Uso dei segni distintivi

Il marchio istituzionale dell'Università è di proprietà esclusiva dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. ParSec non può fare uso del marchio e/o della denominazione dell'Università e/o di sue Strutture in funzione distintiva o pubblicitaria, se non previa specifica autorizzazione scritta. Sono fatti salvi gli usi liberi di legge, ex art. 21 del D. Lgs. n. 30/2005, della sola denominazione in funzione descrittiva, purché resa in forma veritiera e da comunicarsi preliminarmente e comunque prima di ogni azione all'Università.

Art. 13 - Riservatezza

Ciascuna Parte è tenuta ad osservare la riservatezza nei confronti di qualsiasi persona od ente non autorizzato dall'altra Parte per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di proprietà dell'altra Parte che vengano comunicati in virtù del presente Accordo.

L'obbligo di riservatezza viene meno qualora la Parte ricevente sia in grado di dimostrare che:

- le informazioni riservate siano di pubblico dominio per ragioni diverse dall'inadempimento della Parte ricevente;
- la Parte detentrici delle informazioni riservate abbia informato il ricevente che tali informazioni non debbono più essere considerate tali;
- le informazioni riservate siano comunicate alla Parte ricevente in buona fede da una terza Parte che sia legalmente in possesso di tali informazioni e che abbia il pieno diritto di disporre di tali informazioni riservate;
- le informazioni riservate siano state sviluppate dalla Parte ricevente in modo completamente indipendente dalla divulgazione della Parte detentrici o nel caso in cui tali informazioni fossero già note al ricevente prima dello svelamento delle stesse.

Tali disposizioni in materia di riservatezza non dovranno considerarsi applicabili nel caso in cui la Parte ricevente sia obbligata a comunicare o divulgare le informazioni riservate ricevute in ottemperanza ad un ordine di un'autorità avente competenza giurisdizionale o in forza di un obbligo di legge o di regolamento amministrativo o altro atto di Pubblica autorità. In tal caso la Parte ricevente dovrà, prima di comunicare o divulgare tali informazioni riservate, dare tempestiva

comunicazione scritta di tale comunicazione o divulgazione alla Parte detentrica, affinché quest'ultima possa intervenire, nei limiti consentiti dall'ordine o obbligo di cui sopra, o cercare di limitare la divulgazione di tali informazioni.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali da parte delle rispettive strutture e personale a ciò preposti, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e/o comunque funzionali all'esecuzione del presente Accordo, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione dell'Accordo o in virtù di disposizioni normative vigenti.

Le Parti dichiarano inoltre di essere informate sui diritti sanciti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, quali ad esempio, il diritto ad ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati che la riguardano, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione o la cancellazione, la limitazione, la portabilità, l'opposizione e la profilazione, nonché di tutte le informazioni rese ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze e in assenza di differenti precisazioni descritte nei Contratti Attuativi, opereranno in qualità di Titolari autonomi. Nell'ambito di ciascun Contratto Attuativo, in considerazione della varietà delle attività previste, le parti si impegnano a definire eventuali responsabilità, compiti o funzioni di propria competenza in materia di protezione dei dati personali.

Le Parti si impegnano reciprocamente, in tutti i casi, ad operare nel pieno rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), nel D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali), nelle autorizzazioni generali e in eventuali ulteriori provvedimenti, linee guida e pareri formulati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Le parti si impegnano a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme alla normativa vigente e a verificare e aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati nel rispetto di quanto definito dagli artt. 5, 24 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679, custodendo i dati personali trattati in

modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

I dati di contatto ai fini del presente articolo sono di seguito riportati:

- per il *Dipartimento*, il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede in via Zamboni, 33 – 40126 Bologna, nella persona del Magnifico Rettore (contatto mail: privacy@unibo.it; contatto PEC: scriviunibo@pec.it; recapito del Responsabile della protezione dei dati: dpo@unibo.it);
- per ParSec il titolare del trattamento dei dati personali è Roberto Macrì (contatto mail: infofondazioneparsec.it; contatto PEC: fondazioneparsec@pec.it ; recapito del Responsabile della protezione dei dati 057444771).

Art. 15 - Normativa in tema di anticorruzione e Codice Etico

Le Parti assicurano e garantiscono il pieno ed assoluto rispetto delle normative ad esse applicabili in materia di anticorruzione. In particolare, esse dichiarano di conoscere, condividere e rispettare i principi contenuti nel D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” e nella L. 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, rispettivamente applicabili la prima all’ParSec e la seconda all’Università.

L’Università e l’ParSec dichiarano di aver preso visione, in sede di perfezionamento del presente Accordo, dei rispettivi Codici Etici e di Condotta, così come pubblicati/riportati per quanto riguarda ParSec sul seguente sito internet: <https://www.fondazioneparsec.it/it/menu/amministrazione-trasparente> per quanto riguarda l’Università: <http://www.unibo.it/it/ateneo/chi-siamo/codice-etico-e-di-comportamento>. Ciascuna Parte nell’esecuzione del presente Accordo si conformerà ai principi etico-comportamentali del proprio codice etico, fermo restando il rispetto delle norme inderogabili di legge dettate per le specifiche attività attuative.

Art. 16 - Legge applicabile e Foro esclusivo competente

L'interpretazione e l'esecuzione del presente Accordo, nonché i rapporti tra le Parti derivanti dallo stesso e dai Contratti Attuativi, sono regolati dalla legge italiana.

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente, ove possibile e per il tramite del Comitato di cui all'Art.4, ogni controversia nascente da o comunque connessa con quanto previsto nel presente Accordo e nei relativi Contratti Attuativi, ivi inclusa, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, qualunque controversia relativa all'esistenza, la validità, l'interpretazione e l'efficacia degli stessi. Ogni controversia che non possa essere risolta in via amichevole tra le Parti, nella gestione, esecuzione, interpretazione o scioglimento del medesimo Accordo e dei Contratti Attuativi, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Bologna.

Art. 17 - Comunicazioni

Le comunicazioni reciproche relative al presente Accordo dovranno essere effettuate mediante posta elettronica certificata (PEC), e anticipate in via riservata via e-mail agli indirizzi di seguito indicati:

Per l'Università:

clarissa.consaga@unibo.it

PEC: difa.dipartimento@pec.unibo.it

Per ParSec:

massai@fondazioneparsec.it

PEC: fondazioneparsec@pec.it

Le eventuali successive variazioni dei recapiti sopra indicati dovranno essere tempestivamente comunicate all'altra parte con posta elettronica certificata, anticipata via email. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.

Art. 18 – Modifiche all'Accordo e Cessione

Il presente Accordo potrà essere modificato solo mediante accordo scritto tra le Parti, previa approvazione da parte degli Organi competenti di ciascuna Parte.

Il presente Accordo, i Contratti Attuativi ed i diritti e le obbligazioni da essi derivanti non potranno essere ceduti a terzi in mancanza di preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

Art. 19 - Registrazione e spese

Il presente Accordo, redatto in modalità elettronica e sottoscritto dalle Parti con firma digitale è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 6 e 39 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

L'imposta di bollo, per l'importo di € 64, è a carico dell'Università e di ParSec in parti uguali. L'imposta di bollo è assolta in modalità virtuale. Al versamento provvede l'Università, ai sensi dell'autorizzazione n. 140328 del 13 dicembre 2018. ParSec si impegna a corrispondere all'Università - entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di validità del presente atto – il 50% dell'importo dovuto.

ALLEGATI:

ALLEGATO 1 – Personale coinvolto nella collaborazione

Il presente Accordo è il risultato della negoziazione intercorsa tra le Parti: le Parti medesime, sottoscrivendo il presente documento, dichiarano di approvarlo in ogni sua parte e per intero.

Per il DIFA

Il Direttore del Dipartimento

Prof. Andrea Cimatti

Per ParSec

Il Direttore

Dott. Marco Morelli

ALLEGATO 1 – Personale coinvolto nella collaborazione

PER IL DIFA

Silvia Castellaro

Giovanni Lattanzi

Miriana di Donato

PER PARSEC

Andrea Fiaschi

Niccolò Galfo

Marco Morelli